Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0156(NLE)

12.2.2026

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(11283/2025 – C10-0278/2025 – 2025/0156(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jaroslav Bžoch

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....6

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (11283/2025 – C10-0278/2025 – 2025/0156(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11283/2025),

– visto l'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (11284/2025),

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C10-0278/2025),

– visti l'articolo 107, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 117, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda.

MOTIVAZIONE

La conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi rappresenta un passo importante nel rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

L'accordo PNR con l'Islanda consentirà il trasferimento alle autorità nazionali dei dati relativi ai passeggeri raccolti dalle compagnie aeree a fini di sicurezza. Ciò è importante, poiché queste informazioni possono fornire alle autorità elementi importanti che consentono loro di individuare modelli di viaggio sospetti e identificare complici di criminali e terroristi, in particolare quelli precedentemente sconosciuti alle autorità di contrasto. Ciò permetterà non solo di individuare attività terroristiche e altre forme gravi di criminalità, come quelle connesse alla droga, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, ma anche di prevenirne la commissione. Il trattamento dei dati PNR ha dimostrato la sua efficacia come strumento per rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen, contribuendo all'accertamento dei reati alle frontiere esterne e consentendo agli Stati membri di applicare un approccio basato sui dati e sul rischio all'interno dello spazio Schengen.

È opportuno sottolineare che l'accordo rispecchia un attento equilibrio tra le esigenze di sicurezza e la tutela della vita privata Stabilisce norme chiare che disciplinano il trattamento, la conservazione, l'uso e la conservazione dei dati PNR. Prevede altresì rigorose garanzie per assicurare che i dati siano utilizzati esclusivamente per scopi specifici, conservati solo per periodi limitati e protetti da abusi o accessi non autorizzati. I meccanismi di vigilanza e i diritti di ricorso per i soggetti interessati rafforzano ulteriormente la trasparenza e la responsabilità. Ciò è stato confermato dal Garante europeo della protezione dei dati, che ha formulato un parere positivo concludendo che l'accordo contiene le garanzie necessarie per essere compatibile con il quadro giuridico dell'UE in materia di protezione dei dati.

In conclusione, l'accordo PNR con l'Islanda dimostra un riconoscimento condiviso del fatto che le moderne sfide in materia di sicurezza richiedano soluzioni transfrontaliere coordinate. Conciliando una migliore condivisione delle informazioni con solide garanzie in materia di protezione dei dati, l'accordo contribuisce a rendere più sicuri i viaggi internazionali, rispettando nel contempo lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.

Il rafforzamento della cooperazione internazionale nelle attività di contrasto, in particolare attraverso una condivisione efficace e tempestiva delle informazioni, è fondamentale per rispondere alle minacce complesse e in evoluzione poste dal terrorismo e dalle forme gravi di criminalità transnazionale, nonché per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini. Per questo motivo è importante che il Parlamento europeo dia la sua approvazione al Consiglio in vista della conclusione dell'accordo.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver incluso nella sua relazione alcun contributo di rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o di rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, da enumerare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).